

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019

512/2019/R/IDR

AVVIO DELL'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI"

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1090^a riunione del 3 dicembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (di seguito: d.lgs. 229/11);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019 (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 526 del 6 dicembre 2018, recante l’adozione del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ora denominata Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui

all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017" (di seguito: relazione 268/2018/I/IDR);

- la relazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto "Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)" (di seguito: relazione 538/2018/I/IDR);
- il parere dell'Autorità 18 dicembre 2018, 690/2018/I/IDR, recante "Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/2015"
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante "Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 25/2018/R/idr, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- il parere dell'Autorità 16 aprile 2019, 160/2019/I/IDR, recante "Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, relativo alla sezione «Invasi», di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017";
- la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto "Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 353/2019/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2019";
- il documento per la consultazione 10 settembre 2019, 368/2019/R/IDR, recante "Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d'intervento";
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante "Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante "Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti", adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: Csea) del 13 novembre 2019, 37/2019/IDR, contenente le istruzioni operative ai fini degli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 37/2019/IDR);

- la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito: MIT) del 27 novembre 2019, trasmessa a Csea e, per conoscenza, all’Autorità;
- la successiva nota del 29 novembre 2019 trasmessa da Csea al MIT, informandone l’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d’Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all’Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l’Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. a);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lett. d);

- “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lett. f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l’Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell’ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all’Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall’Autorità, ha permesso, tra l’altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell’ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l’Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all’aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell’ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e

l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;

- ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale (di seguito: “Piano”), il successivo comma 517 prevede che l’Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- ai fini della definizione della sezione «invasi», il comma 518 della norma in parola dispone che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l’elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico (...)”;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
- l’articolo 1 della citata legge 205/17 reca anche prime specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l’equilibrio nell’ambito della normativa vigente, disponendo che:
 - “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
 - ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 28 221/15, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (...)” (comma 522);
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all’Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l’Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali,

monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);

- segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell’esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- al fine di promuovere una tempestiva ed efficace implementazione della nuova disciplina, l’Autorità – nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 25/2018/R/IDR, – ha proceduto a richiedere agli Enti di governo dell’ambito (quali rappresentanti degli enti locali), con il coinvolgimento delle Regioni, specifiche informazioni volte alla selezione degli interventi urgenti, necessari a perseguire gli obiettivi prioritari enucleati al comma 517, articolo 1, della legge 205/17; peraltro, con il citato procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, l’Autorità si è proposta di:
 - esplicitare, nell’ambito degli interventi urgenti sopra richiamati, quelli:
 - i) riconducibili anche a usi diversi dal civile;
 - ii) non programmabili nelle pianificazioni di ambito (PdI), quali ad esempio gli interventi che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma che - sulla base dei piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti - non appare possibile sostenere finanziariamente, ovvero quelli che, per area di riferimento, eccederebbero i confini territoriali di competenza del singolo Ente di governo;
 - iii) riferibili ad aree caratterizzate da profili di difficile sostenibilità;
 - anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitorare l’andamento dell’attuazione degli interventi ricompresi nella sezione «acquedotti» del richiamato Piano nazionale, favorendo il superamento di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate dagli Enti di governo dell’ambito e dagli altri soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione dei citati interventi;
- in risposta alla richiesta di informazioni sopra richiamata, sono pervenuti all’Autorità 52 contributi, trasmessi dai soggetti competenti con riferimento ai singoli territori di pertinenza (in cui, complessivamente, risiedono circa 48 milioni abitanti), contenenti nel complesso 2.249 progetti/proposte, riguardanti aspetti eterogenei e caratterizzati da diversi gradi di priorità;

- l’Autorità – a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni istruttorie mirate alla selezione di proposte effettivamente eleggibili nell’ambito del primo stralcio del Piano nazionale – è giunta, dunque ad individuare un elenco di 66 interventi, dandone evidenza nella relazione 268/2018/I/IDR e ricomprendendovi:
 - per il servizio idrico integrato, gli interventi in stato di progettazione esecutiva/definitiva (pur constatando la grande rilevanza strategica di taluni interventi che risultavano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità), già assoggettati all’istruttoria del soggetto competente – Ente di governo dell’ambito e Regione – e sottoposti a verifiche, da parte dell’Autorità, in ordine alla coerenza con gli indicatori di qualità tecnica e alla sostenibilità economica e finanziaria con riferimento allo specifico schema regolatorio del pertinente gestore;
 - ulteriori interventi, comunque afferenti al servizio idrico integrato, richiesti da altre Amministrazioni o enti non assoggettati alla regolazione dell’Autorità (prevalentemente consorzi di bonifica);
- allo scopo di accelerare l’*iter* previsto per la completa attuazione della disciplina introdotta dalla legge 205/17, successivamente all’approvazione della relazione 268/2018/I/IDR, è stato attivato un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del quale l’Autorità ha potuto illustrare le elaborazioni e le valutazioni che hanno informato la citata relazione, nonché contribuire, attraverso una puntuale profilatura dei soggetti regolati, a un rafforzamento dell’efficacia delle iniziative finanziabili con risorse pubbliche;
- nel mese di ottobre 2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in ordine alle programmazioni dei soggetti interessati dal primo elenco di interventi di cui alla relazione 268/2018/I/IDR, nonché tenuto conto sia di ulteriori 6 progetti segnalati come urgenti, sia degli atti adottati per far fronte a criticità di natura emergenziale che - alla luce della normativa vigente - devono esser menzionati nel Piano nazionale, l’Autorità ha aggiornato, con la relazione 538/2018/I/IDR, il predetto elenco.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l’Autorità ha iniziato ad impostare le attività volte alla definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale è stato inciso dalle disposizioni recate dalla legge 145/18, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto i seguenti principali elementi di novità:
 - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 nella parte riferita agli elementi di cui tener conto nel procedere all’aggiornamento periodico del Piano nazionale; in particolare, rispetto a tale comma, l’articolo 1, comma 153, lett. a), della legge 145/18 ha:
 - i) espunto – con riguardo ai nuovi interventi necessari e urgenti – il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione

- definitiva ed esecutiva”;
- ii) inserito, quale criterio di preferenza nella selezione degli interventi, la presenza di “sinergie e complementarietà [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il comma 517 della legge 205/17, è stato integrato (dall’articolo 1, comma 153, lett. b), della citata legge 145/18) con specifico riferimento:
 - i) agli obiettivi prioritari al cui perseguimento devono essere funzionali gli interventi individuati dall’Autorità, sentiti gli enti locali e le regioni; in particolare, è stato esplicitato che l’obiettivo del “raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica” ricomprende quello “di riduzione della dispersione delle risorse idriche”;
 - ii) alla trasmissione, da parte dei soggetti competenti, dei dati inerenti alle perdite di rete, prevedendo che “gli enti di governo dell’ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all’Autorità (...), secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell’ambito forniscono all’Autorità (...), eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari”;
 - quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell’articolo 1 della legge 145/18 prevede che “per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di tenere nella dovuta considerazione le richiamate disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18, in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con la deliberazione 51/2019/R/IDR l’Autorità ha rinnovato ed integrato il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, provvedendo, nell’ambito del procedimento in parola, a:
 - individuare, con il coinvolgimento delle Autorità di distretto competenti per ciascun territorio, le sinergie e le complementarietà tra gli interventi (strategicamente rilevanti e a prescindere dal relativo stato di progettazione) da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale,

- proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti – anche alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche – e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare;
- integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, anche con eventuali analisi di *sensitivity* di natura tariffaria, alla luce del completamento dell'operatività degli strumenti di finanziamento previsti, valutando le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;
 - tenuto conto degli ulteriori elementi emersi dagli approfondimenti compiuti alla luce delle attività di cui al punto precedente – ferme restando le attività istruttorie già svolte per l'individuazione di un primo gruppo di interventi da ricomprendere nella sezione «acquedotti» del Piano nazionale, i cui esiti sono stati riportati nelle richiamate Relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR – con la Relazione 252/2019/I/IDR l'Autorità ha completato l'aggiornamento del predetto elenco, individuando un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti, riconducibili alle seguenti categorie:
 - reperimento di nuove risorse idriche;
 - interconnessione degli schemi acquedottistici;
 - incremento della disponibilità idrica;
 - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
 - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
 - l'elenco di cui alla suddetta Relazione 252/2019/I/IDR, sul quale sono stati acquisiti il concerto dei Ministeri competenti nonché l'intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019, è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019);
 - il decreto in parola prevede, in particolare, che:
 - *“la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020”* (articolo 1, comma 2);
 - *“le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* (articolo 1, comma 3);
 - l'Autorità, *“con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1”* (articolo 2, comma 1);
 - *“in caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli*

interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti» da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017» (articolo 2, comma 3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l'Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell'Ente di riferimento (per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito competente);
- al fine di contemperare l'esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M 1 agosto 2019 con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, l'Autorità ha previsto all'articolo 4 della deliberazione da ultimo citata che le medesime somme vengano erogate al soggetto realizzatore in quattro quote, subordinate (dalla seconda quota) all'attestazione di determinate condizionalità da parte dell'Ente di riferimento ed in seguito alla certificazione dell'effettiva spesa degli importi previsti;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha disposto (al comma 2.5) che l'Autorità, con propria deliberazione, autorizzi Csea all'erogazione delle risorse al soggetto attuatore successivamente alla verifica dei seguenti adempimenti:
 - da parte dell'Ente di riferimento:
 - individuazione o conferma del soggetto realizzatore dell'intervento, il quale assume l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (comma 2.2);
 - da parte del soggetto realizzatore:
 - comunicazione all'Autorità, alla Csea e al proprio Ente di riferimento del nominativo del Responsabile Unico di Procedimento, di seguito RUP (comma 2.3, lettera a);
 - per il tramite del RUP, reperimento del Codice Unico di Progetto (CUP) dell'opera utilizzando l'apposito sistema telematico istituito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al fine di garantire opportuna tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari (comma 2.3, lettera b);
 - inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui al d.lgs. 229/11 (comma 2.3, lettera c);
- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, che include le informazioni di cui al precedente elenco;
- con la circolare 37/2019/IDR, Csea ha definito le istruzioni operative tramite le

quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono assolvere agli obblighi informativi previsti ai commi 2.2, 2.3 e 5.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in esito alla richiesta di informazioni sopra richiamata, l'Autorità e Csea, per i profili di rispettiva competenza, hanno condotto i necessari approfondimenti sui contributi trasmessi dai soggetti competenti e dai soggetti realizzatori con riferimento ai singoli interventi di pertinenza, al fine di verificare l'ammissibilità degli interventi all'erogazione della prima quota, ai sensi dei commi 2.5 e 4.1, lettera a), della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- con nota del 27 novembre 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto a Csea – informandone l'Autorità – di *“trasmettere con ogni possibile urgenza il cronoprogramma dei pagamenti che prevede di riuscire ad effettuare nell'anno finanziario 2019 con le risorse di cui al DPCM dell'1.8.2019, per ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1 del suddetto DPCM, [tenendo presente] i termini per l'emissione degli ordinativi di accreditamento da parte dell'amministrazione delegante e dei titoli di spesa da parte dei funzionari delegati, stabiliti dalla circolare n. 28 del 13.11.2019 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio sulla chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2019”*.

RITENUTO CHE:

- con riferimento ai soggetti realizzatori ed agli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. del 1 agosto 2019, allo stato non si rilevano criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato tali da richiedere la previsione di specifiche condizionalità, ulteriori a quelle generali, previste dal comma 7.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- l'Autorità si riserva, qualora si rilevino specifiche criticità in sede di autorizzazione delle successive quote di finanziamento, di definire, ai sensi del comma 7.2 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR, condizioni puntuali a cui assoggettare i medesimi soggetti ed i relativi Enti di riferimento.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno procedere celermente alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017;
- sia necessario autorizzare Csea ad erogare la prima quota di finanziamento di cui

al comma 4.1 lettera a) della deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione, per i quali ha avuto esito positivo la verifica dell'adempimento degli obblighi recati dalla deliberazione 425/2019/R/IDR;

- con specifico riferimento agli interventi previsti nell' Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019 e non espressamente inseriti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sia necessario rinviare l'erogazione della prima quota alla successiva verifica del completo adempimento degli obblighi sopra menzionati;
- sia opportuno subordinare l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare Csea ad erogare la prima quota di finanziamento di cui al comma 4.1 lettera a) della deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2. con specifico riferimento agli interventi previsti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019 e non espressamente inseriti nell'Allegato A alla presente deliberazione, di rinviare l'autorizzazione all'erogazione della prima quota di finanziamento, successivamente al completo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
3. di subordinare l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini